



ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI

Via G. Da Fiore s.n.c. – Tel.0962-961176; Fax 0962-961176
E-mail kric80600x@istruzione.it; Pec. kric80600@pec.istruzione.it
Sito: <https://icdonmilanikr.edu.it/>
C.F. 91021210793 C.M. KRIC80600X
88900 Crotone (KR)

Al Personale Scolastico

Al DSGA

Al SitoWeb/agli Atti

Oggetto: Introduzione obbligo vaccinale personale della scuola DL 172/2021. Nota MI n. 1898 del 07.12.21

Si rende noto a tutto il personale in servizio che il 26 novembre 2021 è entrato in vigore il [Decreto Legge n.172](#) recante: “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”.

Si riportano le principali novità per il personale scolastico introdotte dalla nota **MI n. 1898 del 07.12.21.**

OBBLIGO VACCINALE

A **partire dal 15 dicembre 2021** è previsto **l'obbligo vaccinale** per il personale scolastico a **tempo determinato e indeterminato**. La vaccinazione costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative** di dirigenti, docenti e personale ATA.

L'obbligo vaccinale riguarda sia i soggetti che non hanno completato il ciclo primario sia quelli che devono ricevere la terza dose di richiamo che può essere effettuata a partire dai 5 mesi dall'ultima dose ricevuta.

SOGGETTI ESENTATI:

L'obbligo vaccinale può essere omesso o differito per i soggetti esentati in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

PROCEDURE DI CONTROLLO:

Il dirigente scolastico verifica l'adempimento dell'obbligo vaccinale. Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione o non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:**

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;

- c. la presentazione della richiesta di vaccinazione **da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito** e rendicontata al dirigente scolastico **entro 3 giorni dalla data di vaccinazione**;
- d. l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa, assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione **verde base** (ottenuta anche mediante tampone).

SOSPENSIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO:

L'accertamento della mancata presentazione della documentazione di cui al paragrafo precedente determina l'immediata **sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, o altro compenso o emolumento comunque denominati, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.**

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al dirigente scolastico dell'avvio e completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario e, comunque, entro un periodo di tempo **non superiore a sei mesi** a partire **dal 15 dicembre 2021.**

SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata *“nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”*.

PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazioni le vigenti norme in materia:

*“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, **deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2 [...]”*.

TRASPORTO PUBBLICO E ATTIVITÀ TEATRALI

Agli studenti a partire dai **12 anni di età** è consentito in zona bianca, gialla e arancione, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione) l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea. Tale disposizione non si applica **ai minori di 12 (dodici) anni** che utilizzano il trasporto scolastico (scuolabus).

Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti interni ed esterni, coinvolti a diverso titolo, nello svolgimento delle **attività teatrali e nelle relative rappresentazioni**, ivi inclusi i familiari degli alunni.

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Falzarano*